

# Comune di Vittuone

Provincia di Milano



## **Piano di Zonizzazione Acustica**

### Regolamento acustico comunale

*Il presente documento è stato elaborato dalla società EOS s.r.l. - progettazione civile, ambiente e sicurezza, via N. A. Porpora n. 98, 20131 Milano, tel. 02 2666092, fax 02 2362261, sito internet [www.eosweb.it](http://www.eosweb.it), e-mail [eos@eosweb.it](mailto:eos@eosweb.it).*

*“Il Regolamento acustico comunale” è stato redatto sulla base del documento “Proposta di regolamento acustico comunale” elaborato da ARPA Piemonte.*

Gruppo di lavoro

*Ing. Corinne Bonnaure, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. 18084, Tecnico competente in acustica riconosciuto dalla Regione Lombardia con D.P.G.R. n. 85/1999*

*Ing. Vincenza Barbaro, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 8288*

*Arch. Simone Galli, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano al n. 15769*

Data relazione

*Rev. 01 del 15 ottobre 2009*

## Sommario

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>5</b>
<b>TITOLO II - DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE .....</b>	<b>8</b>
Capo 1 - Sorgenti sonore generiche.....	8
Capo 2 - Impianti tecnologici e sorgenti sonore interne degli edifici .....	9
Capo 3 - Attività rumorose a carattere temporaneo .....	13
Sezione I - Aspetti generali .....	13
Sezione II - Spettacoli e manifestazioni .....	16
Sezione III - Cantieri.....	20
Sezione IV - Altre attività rumorose temporanee .....	23
Capo 4 - Infrastrutture di trasporto.....	27
Capo 5 - Particolari sorgenti rumorose.....	29
<b>TITOLO III - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO .....</b>	<b>32</b>
Capo 1 - Piano di Zonizzazione acustica .....	32
Capo 2 - Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni ....	33
<b>TITOLO IV - RISANAMENTO .....</b>	<b>39</b>
Capo 1 - Aspetti generali .....	39
Capo 2 - Piani di Risanamento Acustico delle imprese.....	39
Sezione I - Aspetti generali .....	39
Sezione II - Risanamento a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Zonizzazione Acustica .....	40
Sezione III - Risanamento a seguito di attività di controllo .....	41
Capo 3 - Piani Comunali di Risanamento Acustico .....	43
Sezione I - Aspetti generali .....	43
Sezione II - Casi di accostamento critico .....	43
Sezione III - Superamento dei valori di attenzione .....	45

---

Capo 4 - Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture .....	47
Sezione I - Aspetti generali .....	47
Sezione II - Servizi e infrastrutture di competenza comunale.....	47
Sezione III - Servizi e infrastrutture di competenza non comunale.....	48
<b>TITOLO V - CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO.....</b>	<b>49</b>
Capo 1 - Controlli .....	49
Capo 2 - Provvedimenti restrittivi.....	50
Capo 3 - Sanzioni .....	51
<b>TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>53</b>
<b>APPENDICE - VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA.....</b>	<b>54</b>
Allegato 1 - Cantieri edili, stradali o assimilabili: Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea.....	67
Allegato 2 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili: Comunicazione di attività rumorosa temporanea .....	68
Allegato 3 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili: Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea .....	69
Allegato 4 - Concerti e manifestazioni .....	70

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### *Art. 1. - Finalità e campo di applicazione*

#### Comma 1

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.

#### Comma 2

Il presente Regolamento dispone norme per l'attuazione, a livello comunale, di quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.

### *Art. 2. - Riferimenti normativi*

#### Comma 1

Il Regolamento è adottato dal Comune in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e dall'articolo 1, della Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001 "Norme in materia di inquinamento acustico".

### *Art. 3. - Definizioni*

#### Comma 1

Attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

#### Comma 2

Ambiente abitativo (di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) della L. 447/1995): ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

## Comma 3

Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività. Sono inoltre considerate ricettori le aree territoriali edificabili definite negli specifici decreti attuativi della L. 447/1995.

## Comma 4

Ricettore sensibile o sito sensibile: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, etc.

## Comma 5

Persone esposte al rumore: una o più persone all'interno o all'esterno dell'ambiente abitativo, potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa.

## Comma 6

Sorgenti sonore fisse, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) della L. 447/1995: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

## Comma 7

Sorgenti sonore mobili, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d) della L. 447/1995: tutte le sorgenti sonore non comprese nell'articolo 3 comma 6.

## Comma 8

Attività temporanea o a carattere temporaneo: attività di durata limitata nel tempo, stagionale, provvisoria o ad ubicazione variabile o mobile.

## Comma 9

Tecnico Competente in Acustica Ambientale: figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dalla L. 447/1995 e dal D.P.C.M. del 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio

dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico».

*Art. 4. - Esclusioni*

Comma 1

Sono escluse le problematiche inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'articolo 659 del Codice Penale e gli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile e all'articolo 6-ter della L. 13/2001.

## TITOLO II - DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE

### Capo 1 - Sorgenti sonore generiche

#### *Art. 5. - Campo di applicazione*

##### Comma 1

In questo Capo vengono regolamentate le generiche sorgenti sonore fisse e mobili.

#### *Art. 6. - Limiti previsti*

##### Comma 1

Ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", le sorgenti sonore fisse sono tenute a rispettare i seguenti valori:

- a. valori limite di emissione;
- b. valori limite assoluti di immissione;
- c. valori limite differenziali di immissione;
- d. valori di attenzione;
- e. valori di qualità.

##### Comma 2

Ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997, le sorgenti sonore mobili sono tenute a rispettare i seguenti valori:

- a. valori limite assoluti di immissione;
- b. valori limite differenziali di immissione;
- c. valori di attenzione;
- d. valori di qualità.

##### Comma 3

Ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997, i singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse e le sorgenti sonore mobili devono rispettare i valori limite di emissione eventualmente previsti dalle proprie norme di omologazione e certificazione.

##### Comma 4

I valori di cui ai commi 1 e 2 e le relative tecniche di misura sono riportati in Appendice.



*Art. 7. - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti*

## Comma 1

Considerato che il criterio differenziale risulta applicabile unicamente ad una singola sorgente disturbante, il Comune, in aree caratterizzate dalla compresenza di più sorgenti rumorose causa di disturbo, si riserva la facoltà di applicare tale criterio all'insieme delle sorgenti.

## Comma 2

Le tecniche di misura di cui al comma 1 sono riportate in Appendice.

*Art. 8. - Esclusioni*

Sono escluse da quanto regolamentato in questo Capo le seguenti tipologie di sorgenti sonore:

- a. impianti tecnologici e sorgenti sonore interne agli edifici, regolamentati al Capo 2;
- b. attività rumorose a carattere temporaneo, regolamentate al Capo 3;
- c. infrastrutture di trasporto, regolamentate al Capo 4;
- d. particolari sorgenti sonore, regolamentate al Capo 5.

**Capo 2 - Impianti tecnologici e sorgenti sonore interne degli edifici***Art. 9. - Campo di applicazione*

## Comma 1

In questo Capo vengono regolamentate le seguenti sorgenti sonore:

- a. impianti tecnologici degli edifici, quali ad esempio impianti di riscaldamento, aerazione, refrigerazione, ventilazione e condizionamento, ascensori, scaldacqua, autoclavi, rubinetteria, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, etc;
- b. sorgenti sonore interne agli edifici, quali ad esempio cancelli, portoni, serramenti, lavastoviglie, lavatrici, elettrodomestici, etc.

*Art. 10. - Disposizioni generali*

## Comma 1

Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'Art. 9. - Campo di applicazione connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali sono

soggetti al rispetto dei valori limite differenziali di immissione. Vale inoltre quanto previsto all'Art. 7. - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti.

Comma 2

Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'Art. 9. - Campo di applicazione sono soggetti al rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite assoluti di immissione.

Comma 3

Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'Art. 9. - Campo di applicazione sono inoltre soggetti al rispetto di quanto disposto negli articoli seguenti.

*Art. 11. - Disposizioni per sorgenti ad uso comune*

Comma 1

Sono considerate ad uso comune le sorgenti a servizio di più condomini e/o affittuari.

Comma 2

Gli impianti tecnologici di cui all'Art. 9. - Campo di applicazione, Comma 1 lettera a) ad uso comune vengono regolamentati come riportato di seguito:

- a. nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sono soggetti al rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997 relativi al rumore prodotto dai servizi a funzionamento continuo e discontinuo riportati in Appendice. Tali valori si applicano anche se l'impianto non è a servizio dell'edificio in cui si verifica il disturbo;
- b. nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, sono soggetti al rispetto dei valori limite differenziali di immissione. Tali valori si applicano anche se l'impianto è a servizio dell'edificio in cui si verifica il disturbo; vale inoltre quanto previsto all'Art. 7. - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti.

Comma 3

I limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/1997 di cui all'Art. 11. - Disposizioni per sorgenti ad uso comune, Comma 2 lettera a) si applicano nei seguenti casi:

- a. impianti installati successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 5/12/1997;

- b. modifiche di impianti effettuate successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 5/12/1997; il rispetto dei limiti riguarda solo la parte oggetto di modifica.

#### Comma 4

I limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/1997 di cui all'Art. 11. - Disposizioni per sorgenti ad uso comune, Comma 2 lettera a) non si applicano agli impianti installati antecedentemente all'entrata in vigore di tale decreto. Tuttavia, il Comune si riserva la facoltà di verificare il rispetto di tali valori limite e, eventualmente, di prescrivere l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico-economica, la riduzione delle emissioni sonore.

#### Comma 5

Le sorgenti sonore interne di cui all'Art. 9. - Campo di applicazione, Comma 1 lettera b) ad uso comune devono essere utilizzate adottando accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo. Tali accorgimenti possono consistere in:

- a. manutenzione finalizzata a preservare il normale funzionamento (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, oliatura cerniere per evitare cigolii, regolazione dei fine corsa, etc);
- b. massima attenzione nei comportamenti degli utilizzatori al fine di ridurre il rumore (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, chiudere con cura evitando inutili emissioni rumorose, etc).

#### Comma 6

Qualora le disposizioni di cui al comma precedente non risultino sufficienti alla risoluzione delle problematiche riscontrate potranno essere considerati come parametri di valutazione, relativamente al caso specifico, i limiti del D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e/o i limiti differenziali di immissione (cfr. Appendice).

### *Art. 12. - Disposizioni per sorgenti ad uso singolo*

#### Comma 1

Sono considerate ad uso singolo le sorgenti a servizio di un unico condomino e/o affittuario.

## Comma 2

Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'Art. 9. - Campo di applicazione, ad esclusione delle sorgenti di cui all'Art. 11. - Disposizioni per sorgenti ad uso comune, Comma 5, ad uso singolo, qualora siano causa di disturbo, devono essere regolamentati conformemente a quanto prescritto nel D.P.C.M. 5/12/1997.

## Comma 3

Quanto specificato al comma precedente si applica anche al disturbo causato dall'insieme di più sorgenti o impianti indipendenti.

## Comma 4

E' escluso dal rispetto di quanto riportato nel Comma 2 l'impianto idraulico dell'edificio nel suo complesso in quanto parte dell'impianto ad uso comune.

## Comma 5

Nel caso il disturbo sia causato da porte, portoni, cancelli, serrande, o altre sorgenti sonore simili, ad uso singolo, devono essere utilizzate adottando accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo. Tali accorgimenti possono consistere in:

- a. manutenzione finalizzata a preservare il normale funzionamento (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, oliatura cerniere per evitare cigolii, regolazione dei fine corsa, etc);
- b. massima attenzione nei comportamenti degli utilizzatori al fine di ridurre il rumore (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, chiudere con cura evitando inutili emissioni rumorose, etc).

## Comma 6

Qualora le disposizioni di cui al comma precedente non risultino sufficienti alla risoluzione delle problematiche riscontrate potranno essere considerati come parametri di valutazione, relativamente al caso specifico, i limiti del D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e/o i limiti differenziali di immissione (cfr. Appendice).

### **Capo 3 - Attività rumorose a carattere temporaneo**

#### Sezione I - Aspetti generali

##### *Art. 13. - Campo di applicazione*

###### Comma 1

In questo Capo vengono regolamentati, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera h) della L. 447/1995 e dell'articolo 8 della L.R. 13/2001, gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché i cantieri e le attività che hanno carattere temporaneo, che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi.

##### *Art. 14. - Generalità*

###### Comma 1

Le attività a carattere temporaneo che possono originare rumore di cui all'articolo 14 necessitano di specifica autorizzazione da parte del Comune a prescindere dai livelli di rumorosità prodotti. Nel caso in cui si preveda che le attività possano causare il superamento dei limiti di cui all'Art. 6. - Limiti previsti, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in deroga a tali limiti.

###### Comma 2

L'autorizzazione può contenere l'indicazione di limitazioni temporali, limitazioni di livello sonoro e prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte a ridurre al minimo il fastidio o il disturbo indotto alla popolazione.

###### Comma 3

Il Comune può richiedere, ad integrazione delle domande di autorizzazione, la predisposizione di una valutazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, anche nei casi in cui tale integrazione non sia esplicitamente prevista.

###### Comma 4

Il Comune può richiedere, nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.

## Comma 5

Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre nel corso dell'attività limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.

## Comma 6

Per i siti particolarmente critici, qualora si renda necessario, il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate, anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.

## Comma 7

L'autorizzazione in deroga richiesta in prossimità di aree di Classe I del Piano di Zonizzazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, case di riposo o altri ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.

*Art. 15. - Autorizzazioni*

## Comma 1

Le attività a carattere temporaneo di cui all'Art. 13. - Campo di applicazione che rispettano o meno i limiti di cui all'Art. 6. - Limiti previsti, qualora vengano svolte in presenza di persone esposte al rumore, vengono autorizzate secondo le disposizioni riportate nelle Sezioni successive, a seconda del tipo di attività.

## Comma 2

Le autorizzazioni per le attività a carattere temporaneo di cui all'Art. 13. - Campo di applicazione possono essere rilasciate:

- a. a seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente, secondo i modelli riportato in Allegato 1 e Allegato 3;
- b. a seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente e di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, integrata da una valutazione tecnica.

## Comma 3

Le richieste di cui al comma precedente devono essere presentate presso il Comune prima dell'inizio dell'attività, tenendo conto del periodo di silenzio-assenso indicato al comma successivo.

## Comma 4

Le richieste di cui al Comma 2 si intendono approvate in caso di mancata risposta del Comune entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa.

*Art. 16. - Limiti derogabili*

## Comma 1

I limiti derogabili sono quelli previsti per le generiche sorgenti sonore di cui all'Art. 6. - Limiti previsti.

## Comma 2

L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei limiti differenziali di immissione. In casi particolari, ad esempio nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sarà possibile imporre specifiche limitazioni al livello differenziale di immissione, anche stabilendo valori limite differenti da quelli previsti dalla normativa.

## Comma 3

L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.

*Art. 17. - Obblighi del titolare dell'autorizzazione*

## Comma 1

Il titolare dell'autorizzazione deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto.

## Comma 2

Il titolare dell'autorizzazione deve inoltre adottare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali al fine di prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamentele; a tal fine può risultare indispensabile l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi.

## Comma 3

Il titolare dell'autorizzazione, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo, deve ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato.

## Comma 4

Il titolare dell'autorizzazione deve informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, etc).

*Art. 18. - Revoche*

## Comma 1

Qualsiasi autorizzazione, rilasciata a seguito di istanza o prevista da specifiche disposizioni regolamentari, può essere revocata in caso di non rispetto dei criteri stabiliti.

## Comma 2

Qualsiasi autorizzazione può inoltre essere revocata qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione, o qualora emergano problematiche non previste al momento del rilascio dell'autorizzazione.

*Sezione II - Spettacoli e manifestazioni**Art. 19. - Campo di applicazione*

## Comma 1

In questa Sezione vengono regolamentate le attività elencate di seguito, in modo non esaustivo:

- a. carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, ecc;
- b. attività di intrattenimento, concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, ecc.

*Art. 20. - Autorizzazioni per spettacoli e manifestazioni*

## Comma 1

Le attività di cui all'Art. 19. - Campo di applicazione, Comma 1 lettera a) sono regolamentate come riportato di seguito:

- a. le attività che si svolgono tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 18:00 (periodo compreso nella fascia oraria di cui all'Art. 22. - Orari e



durata, Comma 1) si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6. - Limiti previsti, senza che venga fatta esplicita richiesta;

- b. le attività che si svolgono in periodi diversi da tale fascia oraria vengono autorizzate a seguito di richiesta al Comune di cui all'Art. 15. - Autorizzazioni, Comma 2 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati, tenuto conto di quanto previsto all'articolo indicato.

Resta d'obbligo la comunicazione al Comune di attività rumorosa temporanea come da Allegato 2.

#### Comma 2

Le attività di cui all'Art. 19. - Campo di applicazione, Comma 1 lettera b) da svolgersi all'aperto o in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione con l'esterno, sono regolamentate come riportato di seguito:

- a. le attività che si svolgono tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 18:00 (periodo compreso nella fascia oraria di cui all'Art. 22. - Orari e durata, Comma 1) nei siti di cui all'Art. 21. - Localizzazione, Comma 1, si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6. - Limiti previsti, senza che venga fatta esplicita richiesta;
- b. le attività diverse da quelle della lettera precedente vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'Art. 15. - Autorizzazioni, Comma 2 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati, tenuto conto di quanto previsto all'articolo indicato.

Nelle condizioni in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, vale inoltre quanto disposto al comma 3, anche se riferito ad altre tipologie di attività.

#### Comma 3

Le attività di cui all'Art. 19. - Campo di applicazione, Comma 1 lettera b) esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro, da svolgersi all'interno di un edificio in cui vi sono persone esposte al rumore, vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'Art. 15. - Autorizzazioni, Comma 2 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'Art. 6. - Limiti previsti. Nelle condizioni in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, vale inoltre quanto disposto al comma 2, anche se riferito ad altre tipologie di attività.

## Comma 4

Qualora in un sito di cui al comma 3 si sia già verificato un esposto per disturbo, il rilascio dell'autorizzazione deve avvenire a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all'Art. 15. - Autorizzazioni, Comma 2 lettera c).

*Art. 21. - Localizzazione*

## Comma 1

Le attività di cui all'Art. 19. - Campo di applicazione, Comma 1 lettera b), per le quali sia previsto il superamento dei limiti di cui all'Art. 6. - Limiti previsti, devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati secondo i criteri della D.G.R. 02/07/2002, n. VII/9776 "Criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale" ed indicati nella Tavola 3 del Piano di Zonizzazione Acustica comunale.

*Art. 22. - Orari e durata*

## Comma 1

Lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'Art. 19. - Campo di applicazione, da svolgersi al di fuori delle aree individuate dal Piano di Zonizzazione alla Tavola 03 quando in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, può essere autorizzato dalle ore 9:00 alle ore 24:00.

## Comma 2

Lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'Art. 19. - Campo di applicazione sono regolamentate secondo le prescrizioni e le precisazioni presenti nella tabella 1, Allegato 4.

*Art. 23. - Livelli sonori e prescrizioni tecniche*

## Comma 1

Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 180 minuti, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore secondo le modalità descritte nel D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio vale quanto previsto all'Art. 16. - Limiti derogabili, Comma 2.

*Art. 24. - Casi particolari*

## Comma 1

Lo svolgimento della attività di cui all'Art. 19. - Campo di applicazione con disposizioni differenti da quanto stabilito negli articoli precedenti può essere autorizzato previa Delibera della Giunta Comunale.

## Comma 2

Per eventi particolari o manifestazioni speciali come le feste patronali o "notte bianca", è prevista la possibilità, previa Delibera della Giunta Comunale, di autorizzare l'insieme delle attività con deroga generale senza specifica richiesta dei soggetti interessati dalle manifestazioni.

*Art. 25. - Commissione di vigilanza*

## Comma 1

La commissione di vigilanza, istituita ai sensi del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n. 773 del 18 giugno 1931 approvato con regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940, e modificato dall'articolo 4 del D.P.R. n. 311 del 28/05/2001, tiene conto, nell'espressione del proprio parere relativamente agli aspetti acustici, di quanto indicato nel presente Regolamento.

*Art. 26. - Esclusioni*

## Comma 1

Le attività di cui all'Art. 19. - Campo di applicazione autorizzate secondo quanto disposto dal presente Regolamento non sono soggette alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo" così come stabilito dall'articolo 1 comma 2 del decreto stesso.

## Comma 2

Le autorizzazioni concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive sono rilasciate secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 03/04/2001 n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447".

### Sezione III - Cantieri

#### *Art. 27. - Campo di applicazione*

##### Comma 1

In questo articolo vengono regolamentate le attività elencate di seguito, in modo non esaustivo:

- a. cantieri edili, stradali o industriali anche collegati ad opere per cui è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico;
- b. lavori edili in edifici esistenti, anche effettuati in proprio, per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati.

#### *Art. 28. - Autorizzazioni per cantieri edili, stradali e industriali*

##### Comma 1

Le generiche attività di qualsiasi durata di cui all'Art. 27. - Campo di applicazione, Comma 1 lettera a) si intendono autorizzate senza che venga fatta esplicita richiesta qualora rispettino i limiti di cui all'Art. 6. - Limiti previsti.

##### Comma 2

Le generiche attività di cui all'Art. 27. - Campo di applicazione, Comma 1 lettera a) per le quali la normativa non prevede la valutazione previsionale di impatto acustico, possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui all'Art. 6. - Limiti previsti a seguito di richiesta di cui all'Art. 15. - Autorizzazioni, Comma 2, lettera b).

##### Comma 3

Le generiche attività di cui all'Art. 27. - Campo di applicazione, Comma 1 lettera a), per le quali la normativa prevede la valutazione previsionale di impatto acustico, vengono autorizzate a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all'Art. 15. - Autorizzazioni, Comma lettera c), anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'Art. 6. - Limiti previsti.

#### *Art. 29. - Autorizzazioni per lavori edili in edifici esistenti*

##### Comma 1

I lavori edili di cui all'Art. 27. - Campo di applicazione, Comma 1 lettera b), nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sono regolamentati come riportato di seguito:

- a. le attività che si svolgono tra le ore 08:00 e le ore 12:00 o tra le ore 13:00 e le ore 17:00 nei giorni feriali escluso il sabato, o tra le ore 08:00 e le ore 12:00 nel giorno del sabato, si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6. - Limiti previsti, senza che venga fatta esplicita richiesta, salvo diversa disposizione del Regolamento Condominiale (come di seguito specificato);
- b. le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'Art. 15. - Autorizzazioni, Comma 2 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.

In presenza di Regolamento Condominiale caratterizzato da fasce orarie e/o periodi più restrittivi, si farà riferimento a quest'ultimo.

#### Comma 2

I lavori edili di cui all'Art. 27. - Campo di applicazione, Comma 1 lettera b), nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, sono regolamentate come riportato di seguito:

- a. le attività che si svolgono tra le ore 08:00 e le ore 12:00 o tra le ore 13:00 e le ore 17:00 nei giorni feriali escluso il sabato, o tra le ore 08:00 e le ore 12:00 nel giorno del sabato, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6. - Limiti previsti, senza che venga fatta esplicita richiesta;
- b. le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'Art. 15. - Autorizzazioni, Comma lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.

#### Comma 3

I lavori edili di cui all'Art. 27. - Campo di applicazione, Comma 1 lettera b), per i quali la normativa prevede la valutazione previsionale di impatto acustico, vengono autorizzati a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all'Art. 15. - Autorizzazioni, Comma 2 lettera c), anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'Art. 6. - Limiti previsti.

### *Art. 30. - Livelli sonori e prescrizioni tecniche*

#### Comma 1

Per le attività di cantiere di cui all'Art. 27. - Campo di applicazione, Comma 1 lettera a) i limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, secondo le modalità descritte nel D.M.

16/03/98, sono indicati in funzione della fascia oraria e del giorno della settimana nel seguente schema:

Giorno della settimana	Fascia oraria	Livello sonoro (dB(A))	Tempo di osservazione
Giorni feriali (sabato escluso)	08:00 - 12:00	70	240 minuti
	13:00 - 17:00	70	240 minuti
Sabato	08:00 - 12:00	70	240 minuti
Domenica	-	-	-

#### Comma 2

I lavori edili di cui all'Art. 29. - Autorizzazioni per lavori edili in edifici esistenti, Comma 1 lettera a) non sono soggetti a limiti specifici di immissione sonora, fermo restando quanto previsto all'Art. 14. - Generalità, Comma 5.

#### Comma 3

Per i lavori edili di cui all'Art. 29. - Autorizzazioni per lavori edili in edifici esistenti, Comma 1 lettera b) eventuali limiti di immissione sonora potranno essere specificati nell'atto di autorizzazione eventualmente rilasciato a seguito di specifica richiesta.

#### Comma 4

Il limite massimo di immissione sonora per i lavori edili di cui all'Art. 29. - Autorizzazioni per lavori edili in edifici esistenti, Comma 2 lettera a), è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione pari alla durata del fenomeno disturbante, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore secondo le modalità descritte nel D.M. 16/03/1998.

#### Comma 5

Per i lavori edili di cui di cui all'Art. 29. - Autorizzazioni per lavori edili in edifici esistenti, Comma 2 lettera b) eventuali limiti di immissione sonora potranno essere specificati nell'atto di autorizzazione eventualmente rilasciato a seguito di specifica richiesta.

*Art. 31. - Casi particolari*

## Comma 1

Lo svolgimento della attività di cui all'Art. 27. - Campo di applicazione con disposizioni differenti da quanto stabilito negli articoli precedenti può essere autorizzato previa Delibera della Giunta Comunale.

*Art. 32. - Emergenze*

## Comma 1

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il pronto intervento sul suolo pubblico e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, etc), si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6. - Limiti previsti, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza e senza alcun tipo di prescrizione di orari, livelli sonori, etc.

*Sezione IV - Altre attività rumorose temporanee**Art. 33. - Campo di applicazione*

## Comma 1

In questa Sezione vengono regolamentate le attività rumorose che hanno carattere temporaneo o assimilabili che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi.

## Comma 2

Le attività di cui al comma 1 vengono elencate di seguito, in modo non esaustivo:

- a. spazi all'aperto di pertinenza di locali pubblici con o senza diffusione sonora;
- b. manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico;
- c. spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;
- d. cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine) e simili;
- e. attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria.

*Art. 34. - Spazi all'aperto di pertinenza di locali pubblici*

## Comma 1

Le attività di cui all'Art. 33. - Campo di applicazione, Comma 2 lettera a), sono regolamentate come riportato di seguito:

- a. se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) senza diffusione musicale si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6. - Limiti previsti, senza che venga fatta esplicita richiesta;
- b. se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) con diffusione musicale vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'Art. 15. - Autorizzazioni, Comma 2 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'Art. 6. - Limiti previsti;
- c. se all'interno di cortili condominiali, anche senza diffusione musicale, si intendono autorizzate non in deroga, senza esplicita richiesta, e pertanto sono soggette ai limiti di cui all'Art. 6. - Limiti previsti.

*Art. 35. - Manutenzione aree verdi e suolo pubblico*

## Comma 1

Le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento (taglio erba, potatura, etc) di cui all'Art. 33. - Campo di applicazione, Comma 2 lettera b), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi (quali macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, etc), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, sono regolamentate come riportato di seguito:

- a. le attività che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 12:00 o tra le ore 15:00 e le ore 18:00 nei giorni feriali ad eccezione del sabato, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6. - Limiti previsti, senza che venga fatta esplicita richiesta;
- b. le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'Art. 15. - Autorizzazioni, Comma 2 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.



## Comma 2

Le attività di manutenzione di aree verdi private (taglio erba, potatura, etc) di cui all'Art. 33. - Campo di applicazione, Comma 2 lettera b), anche svolte da imprese, effettuate con macchinari rumorosi (macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, etc), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, vengono regolamentate come riportato di seguito:

- a. le attività che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 12:00 o tra le ore 15:00 e le ore 18:00 nei giorni feriali, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6. - Limiti previsti, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta;
- b. le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'Art. 15. - Autorizzazioni, Comma 2 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.

*Art. 36. - Spazzamento aree mercatali*

## Comma 1

Le attività di spazzamento aree mercatali di cui all'Art. 33. - Campo di applicazione, Comma 2 lettera c), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi da svolgersi in zone in cui vi sono ricettori, vengono regolamentate come riportato di seguito:

- a. le attività che si svolgono tra le ore 13:00 e le ore 17:00 si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6. - Limiti previsti, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta.
- b. le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'Art. 15. - Autorizzazioni, Comma 2 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.

*Art. 37. - Attività di igiene del suolo*

## Comma 1

Le attività di igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'Art. 33. - Campo di applicazione, Comma 2 lettera c), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi, possono svolgersi in qualsiasi orario e si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6. - Limiti previsti, senza che venga fatta esplicita richiesta.

## Comma 2

Qualora le attività di cui al comma precedente siano appaltate, l'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare, su richiesta, le azioni di contenimento e gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica, anche predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

## Comma 3

Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le attività svolte in discarica in quanto non ritenute attività temporanee. Tali attività sono regolamentate al Capo 1.

*Art. 38. - Cave, attività di escavazione, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli*

## Comma 1

Le attività svolte nelle cave o le attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine) e simili di cui all'Art. 33. - Campo di applicazione, Comma 2 lettera d), se a carattere temporaneo, possono essere autorizzate a seguito di richiesta al Comune, qualora venga previsto il superamento dei limiti di cui all'Art. 6. - Limiti previsti; si intendono autorizzate senza che venga fatta esplicita richiesta qualora rispettino i limiti succitati. Il tipo di richiesta da presentare verrà specificato a seguito di istruttoria in relazione alla tipologia di attività oggetto di autorizzazione in deroga.

*Art. 39. - Attività agricole, forestali, venatorie*

## Comma 1

Le attività agricole, forestali, e a bosco non industriali e l'attività venatoria di cui all'Art. 33. - Campo di applicazione, Comma 2 lettera e), se a carattere temporaneo, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'Art. 6. - Limiti previsti, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta. Tuttavia, devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare disturbo ad eventuali persone esposte al rumore.

*Art. 40. - Livelli sonori*

## Comma 1

Le attività di cui all'Art. 33. - Campo di applicazione autorizzabili senza esplicita richiesta non sono soggette a limiti specifici di immissione sonora, fermo restando quanto previsto all'Art. 14. - Generalità, Comma 5.

## Comma 2

Le attività di cui all'Art. 33. - Campo di applicazione autorizzabili a seguito di specifica richiesta sono soggette ai limiti di immissione sonora eventualmente previsti dall'autorizzazione stessa.

**Capo 4 - Infrastrutture di trasporto***Art. 41. - Campo di applicazione*

## Comma 1

In questo Capo viene regolamentato l'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario ed aereo.

## Comma 2

In questo Capo vengono altresì regolamentate specifiche sorgenti disturbanti connesse con le infrastrutture di trasporto di cui al comma 1 non esplicitamente disciplinate dalla normativa, quali ad esempio:

- a. rumore dei dossi artificiali o attraversamenti pedonali anche in pavè;
- b. rumore dovuto a tombini, grate di scolo, buche o manto stradale dissestato;
- c. accensione motori di autobus o pullman in deposito negli stabilimenti;
- d. posizione fermate o capolinea;
- e. stridio o cigolio di convogli ferroviari o tram;
- f. diffusione sonora con megafoni per avvisi di servizio o per gli utenti nelle stazioni o scali ferroviari;
- g. rumore con componente tonale dei trasformatori delle sottostazioni elettriche delle ferrovie o simili;
- h. dispositivi acustici dei passaggi a livello.

*Art. 42. - Infrastrutture di trasporto stradale*

## Comma 1

La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto stradale è quella disposta dal D.P.R. n. 142 del 30/03/2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

## Comma 2

Il Comune, tenendo conto della classificazione delle strade, recepisce i valori limite di immissione previsti dal D.P.R. 142/2004 per le strade di tipo "A", "B", "C" e "D" e assegna, nei casi di competenza, i valori limite di immissione per le strade di tipo "E" ed "F", integrando quanto già predisposto con l'adozione del Piano di Zonizzazione Acustica (cfr. Tavola 05).

## Comma 3

I valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di cui al comma 2 vengono riportati in Appendice.

## Comma 4

Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera f) della L. 447/1995 e della L.R. 13/2001, per ciò che concerne la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai singoli veicoli, nonché lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli stessi, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada".

*Art. 43. - Infrastrutture di trasporto ferroviario*

## Comma 1

La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto ferroviario è quella disposta dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

## Comma 1

I valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario vengono riportati in Appendice.

*Art. 44. - Disposizioni per specifiche sorgenti disturbanti*

## Comma 1

Qualora le sorgenti di cui all'Art. 41. - Campo di applicazione, Comma 2 siano causa di fastidio o disturbo le società e gli enti gestori, compreso il Comune, devono attivarsi al fine di individuare le risoluzioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte ad eliminare o ridurre al minimo il disturbo lamentato, anche se non esplicitamente previsto dalla normativa.

**Capo 5 - Particolari sorgenti rumorose***Art. 45. - Campo di applicazione*

## Comma 1

In questo Capo vengono regolamentate particolari sorgenti rumorose o attività che comportano l'impiego di impianti rumorosi e che si svolgono al chiuso o all'aperto, o in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione con l'esterno.

## Comma 2

Le sorgenti sonore e le attività relative al presente articolo sono elencate di seguito, in modo non esaustivo:

- a. attività svolte nelle abitazioni;
- b. attività svolte all'aperto;
- c. dispositivi di allarme o antifurto;
- d. campane e simili.

*Art. 46. - Attività svolte nelle abitazioni*

## Comma 1

Le attività svolte a fini privati nelle abitazioni, quali l'uso di apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, nonché di apparecchi radiofonici e televisivi, devono essere svolte contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro livelli tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

## Comma 2

Le attività svolte a fini privati nelle abitazioni con elettrodomestici diversi da quelli di cui al comma precedente sono regolamentate al Capo 2.

## Comma 3

Le attività svolte a fini privati nelle abitazioni, quali l'uso di strumenti musicali ed eventuali impianti elettroacustici annessi, è consentito dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, previa adozione di tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini; nessuna limitazione è prevista se l'attività non determina disturbo al vicinato o se viene eseguita la totale insonorizzazione del locale in cui avviene l'attività.

In presenza di Regolamento Condominiale caratterizzato da fasce orarie e/o periodi più restrittivi, si farà riferimento a quest'ultimo.

*Art. 47. - Attività all'aperto*

## Comma 1

Le attività all'aperto, quali traslochi, carico-scarico merci, rifornimenti con mezzi pesanti, camion-frigo in sosta a motore acceso, modellismo con apparecchi a motore a scoppio, svolte su suolo pubblico non devono recare in alcun modo molestie o disturbo.

## Comma 2

I gestori di locali pubblici o esercizi commerciali o autolavaggi sono tenuti ad attivare procedure affinché eventuali schiamazzi non avvengano nelle vicinanze dei locali o aree in gestione.

*Art. 48. - Dispositivi di allarme o antifurto*

## Comma 1

I dispositivi acustici di allarme o antifurto installati sui veicoli, fermo restando quanto prescritto in proposito dal Codice della Strada, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

## Comma 2

I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, oltre a rispettare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi la durata di quindici minuti primi, ai sensi del punto 8 dell'Allegato B del D.P.C.M. 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

*Art. 49. - Campane e simili*

## Comma 1

Le campane, megafoni o impianti elettroacustici per le attività di culto o per segnalazione oraria devono limitare i periodi di funzionamento in relazione all'eventuale disturbo arrecato alla popolazione residente. La risoluzione delle problematiche di disturbo deve essere ricercate con accordi tra le parti interessate.

## TITOLO III - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

### Capo 1 - Piano di Zonizzazione acustica

#### *Art. 50. - Piano di Zonizzazione Acustica*

##### Comma 1

Il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale viene predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 6 della L. 447/1995 e degli articoli 1 e 3 della L.R. 13/2001.

##### Comma 2

Il Piano di Zonizzazione Acustica suddivide il territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista della classe acustica. Le classi acustiche vengono riportate in Appendice.

##### Comma 3

Il Piano di Zonizzazione Acustica definisce inoltre le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto e le aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto.

##### Comma 4

Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, per ciascuna classe acustica di cui al Comma 2, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, riportati in Appendice.

##### Comma 5

Il Piano di Zonizzazione Acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti.

#### *Art. 51. - Modifiche del Piano*

##### Comma 1

Si definisce "modifica" del Piano di Zonizzazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all'Art. 50. - Piano di Zonizzazione Acustica, Comma 2.

##### Comma 2

Le modifiche del Piano di Zonizzazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n. VII/9776 del 02/07/2002, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.



## Comma 3

Le modifiche del Piano di Zonizzazione Acustica vengono adottate, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalla modifica, con la procedura di cui all'articolo 4 della L.R. 13/2001.

*Art. 52. - Revisioni del Piano*

## Comma 1

Si definisce "revisione" del Piano di Zonizzazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all'Art. 50. - Piano di Zonizzazione Acustica, Comma 2 conseguente a strumenti urbanistici o a piani e programmi.

## Comma 2

In caso di difformità tra il Piano di Zonizzazione Acustica e gli strumenti urbanistici (revisioni o varianti del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), programmi urbanistici e loro varianti, strumenti urbanistici esecutivi o titoli convenzionati e loro varianti) è necessario predisporre la revisione del Piano di Zonizzazione Acustica, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.

## Comma 3

Le revisioni del Piano di Zonizzazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n. VII/9776 del 02/07/2002, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.

## Comma 4

Le revisioni del Piano di Zonizzazione Acustica vengono adottate, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalla modifica, con la procedura di cui all'articolo 3 della L.R. 13/2001.

**Capo 2 - Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni***Art. 53. - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico*

## Comma 1

Per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

## Comma 2

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. VII/8313 del 08/03/2002 “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico”. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

## Comma 3

La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è necessaria ai fini del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze o provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle attività indicate nell'articolo 8 della L. 447/1995.

## Comma 4

Quanto previsto in questo articolo deve tener conto delle condizioni di vincolo delle emissioni sonore di cui all'Art. 75. - Vincolo delle emissioni sonore.

*Art. 54. - Valutazione di Clima Acustico*

## Comma 1

Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

## Comma 2

La Valutazione di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. VII/8313 del 08/03/2002 “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale di clima acustico”. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

## Comma 3

La documentazione di Valutazione di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie riportate all'articolo 8 della L. 447/1995.

## Comma 4

In caso la Valutazione di Clima Acustico evidenzi una mancata compatibilità acustica a causa del superamento dei limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica o dai regolamenti per le sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L. 447/1995, il Comune, a seguito di istruttoria, rilascia provvedimento autorizzativo a condizione che:

- a. vengano individuati i soggetti responsabili del superamento;
- b. vengano individuati i soggetti cui spetta il risanamento;
- c. vengano indicate le modalità e i tempi per il risanamento, ai fini di un rispetto dei limiti di legge.

## Comma 5

La Valutazione di Clima Acustico, al fine di semplificare l'iter autorizzativo, può già contenere l'individuazione dei soggetti e le modalità e i tempi indicati nel Comma 4.

## Comma 6

Quanto previsto in questo articolo deve tener conto delle condizioni di vincolo delle emissioni sonore di cui all'Art. 75. - Vincolo delle emissioni sonore.

*Art. 55. - Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici*

## Comma 1

La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione necessaria a garantire che la progettazione di una struttura edilizia tenga conto dei requisiti acustici degli edifici stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997, ossia che la struttura edilizia rispetti:

- a. i requisiti acustici per gli impianti tecnologici e per le sorgenti sonore interne (cfr. Titolo II Capo 2);
- b. i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti

## Comma 2

La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una relazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente, del progettista e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

## Comma 3

Al fine di garantire la corretta posa in opera dei materiali secondo quanto previsto dalla documentazione previsionale di cui al Comma 1, il costruttore e il direttore dei lavori, al momento dell'affidamento dei rispettivi incarichi, prendono atto dei contenuti della suddetta documentazione.

## Comma 4

La predisposizione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria in caso di progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio che ne modifichino le caratteristiche acustiche ex articolo 7 della L.R. 13/2001.

## Comma 5

In casi diversi da quelli previsti al comma precedente, la predisposizione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è facoltativa e limitata agli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti. Tale valutazione, essendo predisposta in fase di progetto, può consentire di ottimizzare gli accorgimenti necessari al rispetto dei limiti di legge e può determinare una riduzione degli eventuali costi di bonifica a seguito di attività di controllo. Per gli aspetti correlati ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, non è necessaria alcuna valutazione previsionale.

*Art. 56. - Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici*

I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati dalla Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici.

## Comma 1

La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici di cui all'Art. 55. - Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici, Comma 1 lettere a) e b) sono soddisfatte in opera.

## Comma 2

La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una autocertificazione congiunta sottoscritta dal proponente, dal progettista, dal costruttore e dal direttore dei lavori.

*Art. 57. - Modalità di presentazione della documentazione*

## Comma 1

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, la Valutazione di Clima Acustico e la Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici devono essere presentate in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività.

## Comma 2

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, la Valutazione di Clima Acustico costituiscono parte integrante della documentazione per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui alla L.R. 12/2005, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

## Comma 3

I proponenti gli strumenti urbanistici esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche hanno facoltà di richiedere al Comune l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui al comma precedente, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.

## Comma 4

La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 380 del 06/06/01 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", rispetto al progetto approvato di cui all'articolo 25 dello stesso D.P.R..

*Art. 58. - Verifica della documentazione*

## Comma 1

Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto degli organi di controllo competenti, la documentazione presentata anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione. Il Comune si riserva inoltre di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

## Comma 2

Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.

## Comma 3

Il Comune, con il supporto degli organi di controllo competenti, su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività fissando un termine per la regolarizzazione ed eventualmente procede alla revoca del certificato di agibilità.

*Art. 59. - Mancata presentazione della documentazione*

## Comma 1

La mancata presentazione della documentazione di cui all'Art. 57. - Modalità di presentazione della documentazione, Comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale, o del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure causa di osservazioni nell'ambito delle procedure per le Denunce di Inizio Attività.

## Comma 2

La mancata presentazione della documentazione di cui all'Art. 57. - Modalità di presentazione della documentazione, Comma 2 interrompe l'iter di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

## Comma 3

La mancata presentazione della documentazione di cui all'Art. 57. - Modalità di presentazione della documentazione, Comma 4 è causa di diniego del certificato di agibilità.

## TITOLO IV - RISANAMENTO

### Capo 1 - Aspetti generali

#### *Art. 60. - I Piani di Risanamento Acustico*

##### Comma 1

In questo Titolo vengono definite, ai sensi della L. 447/1995 e L.R. 13/2001, le disposizioni finalizzate al contenimento e all'abbattimento dell'inquinamento acustico sul territorio comunale.

##### Comma 2

Quanto previsto al comma 1 viene realizzato attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici Piani di Risanamento Acustico.

##### Comma 3

I Piani di Risanamento Acustico di cui al comma 2 sono:

- a. Piani di Risanamento Acustico delle imprese;
- b. Piani Comunali di Risanamento Acustico;
- c. Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

##### Comma 4

Il Comune, per quanto di competenza, coordina le attività di risanamento acustico previste dai Piani di cui al comma 3.

##### Comma 5

Vengono escluse dal presente Titolo le attività di risanamento di competenza provinciale, regionale o statale.

### Capo 2 - Piani di Risanamento Acustico delle imprese

#### Sezione I - Aspetti generali

#### *Art. 61. - Piani di Risanamento Acustico delle imprese*

##### Comma 1

I Piani di Risanamento Acustico delle imprese vengono predisposti a seguito di:

- a. prima adozione, modifica o revisione del Piano di Zonizzazione Acustica;
- b. attività di controllo.

Sezione II - Risanamento a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Zonizzazione Acustica

*Art. 62. - Campo di applicazione*

Comma 1

In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 13/2001, il risanamento a carico dei titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Zonizzazione Acustica.

*Art. 63. - Verifica delle emissioni e Piano di Risanamento*

Comma 1

I soggetti di cui all'Art. 62. - Campo di applicazione, entro 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (B.U.R.L.) dell'avviso di adozione del Piano di Zonizzazione Acustica, verificano il rispetto del valore limite di emissione nella classe acustica di appartenenza e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano apposito Piano di Risanamento Acustico.

Comma 2

Quanto previsto al comma precedente si applica anche nel caso di modifica o revisione del Piano di Zonizzazione Acustica, qualora l'impresa sia collocata nelle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.

Comma 3

Qualora il rispetto del limite di emissione non garantisca il rispetto del limite assoluto di immissione e dei valori di attenzione, il Comune può richiedere una integrazione del Piano di Risanamento Acustico di cui al Comma 1, secondo quanto previsto al Titolo IV Capo 3 Sezione III.



*Art. 64. - Contenuti ed oneri del Piano*

## Comma 1

I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'Art. 63. - Verifica delle emissioni e Piano di Risanamento, Comma 1 corrispondono a quelli previsti dall'articolo 10 della L.R. 13/2001.

## Comma 2

Gli oneri per il risanamento di cui all'Art. 63. - Verifica delle emissioni e Piano di Risanamento, Comma 1 sono a carico del titolare dell'impresa che predispone il Piano di Risanamento Acustico.

*Art. 65. - Modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento*

## Comma 1

Le imprese produttive sia di beni sia di servizi non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia, di cui all'articolo 89 comma 2, trasmettono il Piano di Risanamento Acustico al Comune, che lo approva secondo le modalità previste dall'articolo 10 della L.R. 13/2001.

*Art. 66. - Verifiche*

## Comma 1

Il Comune, nei casi di competenza, può verificare, quando ritenuto necessario, la realizzazione degli interventi previsti dai piani approvati.

*Sezione III - Risanamento a seguito di attività di controllo**Art. 67. - Campo di applicazione*

## Comma 1

In questa Sezione viene regolamentato il risanamento a carico dei titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, di competenza comunale, a seguito di attività di controllo dei valori limite di emissione, assoluti di immissione e differenziali di immissione.

*Art. 68. - Piano di risanamento*

## Comma 1

I titolari di cui all'Art. 67. - Campo di applicazione, che risultano non rispettare i valori limite di emissione o differenziali di immissione in seguito ad attività di controllo, devono presentare apposito Piano di Risanamento Acustico.

## Comma 2

I titolari di cui all'Art. 67. - Campo di applicazione, che risultano non rispettare i valori limite assoluti di immissione in seguito ad attività di controllo, non sono tenuti a presentare alcun Piano di Risanamento Acustico. Qualora tale superamento implichi il superamento dei valori di attenzione si procede come indicato al Titolo IV Capo 3 Sezione III.

## Comma 3

Qualora venga effettuata attività di controllo successiva all'attuazione di un Piano di Risanamento Acustico, i titolari di cui all'Art. 67. - Campo di applicazione, fatto salvo il precedente comma, sono tenuti ad integrare tale Piano relativamente al parametro oggetto di verifica.

*Art. 69. - Contenuti e oneri del Piano*

## Comma 1

I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'Art. 68. - Piano di risanamento, Comma 1 corrispondono a quelli previsti nel Titolo II della L.R. 13/2001.

## Comma 2

Gli oneri per il risanamento di cui all'Art. 68. - Piano di risanamento, Comma 1 sono a carico del titolare dell'impresa che predispone il Piano di Risanamento Acustico.

*Art. 70. - Modalità di presentazione e approvazione del Piano*

## Comma 1

Le modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento Acustico sono quelle previste nell'Art. 65. - Modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento.

### **Capo 3 - Piani Comunali di Risanamento Acustico**

#### Sezione I - Aspetti generali

##### *Art. 71. - Piani Comunali di Risanamento Acustico*

###### Comma 1

In questo Capo vengono regolamentati, ai sensi dell'articolo 7 della L. 447/1995 e dell'articolo 11 della L.R. 13/2001, i Piani Comunali di Risanamento Acustico.

###### Comma 2

I piani di cui al comma 1 vengono predisposti:

- a. in caso di accostamento critico, ovvero sia qualora, in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, non sia stato possibile rispettare il divieto di contatto di aree contigue con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB;
- b. in caso di superamento dei valori di attenzione.

###### Comma 3

I piani di cui al comma 1 vengono inoltre predisposti al fine di perseguire i valori di qualità.

###### Comma 4

I piani di cui al comma 1 vengono predisposti secondo i metodi, le tempistiche e i criteri generali definiti nell'articolo 7 della L. 447/1995 e nell'articolo 11 della L.R. 13/2001 e secondo quanto indicato nelle successive Sezione II e Sezione III.

#### Sezione II - Casi di accostamento critico

##### *Art. 72. - Campo di applicazione*

###### Comma 1

In questa sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 7 della L. 447/1995, il risanamento previsto in caso di accostamento critico. Nonostante i limiti delle Classi V e VI nel periodo notturno differiscano per più di 5 dB, l'accostamento di tali classi non è comunque da considerarsi critico.

*Art. 73. - Risanamento degli accostamenti critici*

## Comma 1

Il Comune effettua il risanamento degli accostamenti critici presenti sul territorio. In via prioritaria tale risanamento viene attuato nei siti in cui vi è la presenza di ricettori e di attività potenzialmente rumorose.

## Comma 1

Il risanamento di cui al comma 1 si attua attraverso le seguenti azioni:

- a. verifica e rispetto dei valori di attenzione nell'accostamento critico;
- b. vincolo delle emissioni sonore nell'accostamento critico;
- c. eliminazione dell'accostamento critico.

*Art. 74. - Verifica e rispetto dei valori di attenzione*

## Comma 1

Il Comune verifica, eventualmente attraverso rilevazioni fonometriche, il rispetto dei valori di attenzione nelle classi acustiche coinvolte nell'accostamento.

## Comma 2

Il rispetto dei valori di attenzione in accostamento critico, qualora superati, viene raggiunto attraverso le seguenti azioni:

- a. richiesta alle imprese responsabili del superamento di verificare l'attuale livello di emissione sonora e di comunicare gli esiti;
- b. in caso la verifica di cui alla lettera a) evidenzi il superamento del valore limite di emissione, il Comune richiede la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico secondo quanto previsto dall'Art. 68. - Piano di risanamento, Comma 1;
- c. in caso le imprese rispettino il valore limite di emissione o nei casi in cui il risanamento di cui alla lettera b) non fosse risolutivo, il Comune, in collaborazione con le imprese responsabili del superamento, provvede al risanamento ai fini del rispetto dei valori di attenzione.

## Comma 3

In caso di rispetto dei valori di attenzione si procede con il vincolo delle emissioni sonore di cui all'Art. 75. - Vincolo delle emissioni sonore.

*Art. 75. - Vincolo delle emissioni sonore*

## Comma 1

A seguito di quanto previsto all'Art. 74. - Verifica e rispetto dei valori di attenzione si procede vincolando le aree in accostamento critico al rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione acustica vigente.

## Comma 2

Ai sensi del comma 1, le imprese di nuovo insediamento dovranno garantire il rispetto dei valori limite previsti nelle classi acustiche in accostamento, anche in sede di valutazione di impatto acustico.

## Comma 3

Eventuali futuri superamenti dei valori di attenzione in accostamento critico verranno gestiti come riportato di seguito:

- a. in caso di superamento dovuto ad una impresa già esistente alla data di vincolo di cui al comma 1, si segue l'iter previsto nell'Art. 74. - Verifica e rispetto dei valori di attenzione, Comma 2;
- b. in caso di superamento dovuto ad una impresa insediata successivamente alla data di vincolo di cui al Comma 1, la stessa elabora, in collaborazione con il Comune, un Piano di Risanamento Acustico finalizzato al rispetto dei valori di attenzione e dei valori limite di emissione della classe acustica di appartenenza, quando superati; gli oneri di tale Piano sono a carico dell'impresa.

*Art. 76. - Eliminazione degli accostamenti critici*

## Comma 1

Il Comune completa il risanamento degli accostamenti critici eliminando, attraverso modifiche o revisioni del Piano di Zonizzazione Acustica, il contatto di aree contigue con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.

*Sezione III - Superamento dei valori di attenzione**Art. 77. - Campo di applicazione*

## Comma 1

In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 7 della L. 447/1995, e dell'articolo 6 del D.P.C.M. 14/11/1997, il risanamento previsto in seguito al superamento dei valori di attenzione.

*Art. 78. - Verifica dei valori di attenzione*

## Comma 1

Il superamento dei valori di attenzione viene verificato attraverso l'attività di controllo oppure attraverso specifiche campagne di monitoraggio.

*Art. 79. - Risanamento*

## Comma 1

In caso di superamento dei valori di attenzione il Comune predispone il risanamento dell'area in esame attraverso un Piano di Risanamento Acustico.

## Comma 2

Il risanamento di cui al comma precedente, in aree in cui non siano presenti accostamenti critici, viene raggiunto attraverso le seguenti azioni:

- a. richiesta alle imprese responsabili del superamento di verificare il loro attuale livello di emissione sonora e di comunicare gli esiti;
- b. in caso la verifica di cui alla lettera a) evidenzi il superamento del valore limite di emissione, il Comune richiede la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico secondo quanto previsto dall'Art. 68. - Piano di risanamento, Comma 1;
- c. in caso le imprese rispettino il valore limite di emissione o nei casi in cui il risanamento di cui alla lettera b) non fosse risolutivo, il Comune, in collaborazione con le imprese responsabili del superamento, provvede al risanamento ai fini del rispetto dei valori di attenzione.

## Comma 3

Il risanamento di cui al Comma 1, in aree in cui siano presenti accostamenti critici, viene raggiunto attraverso l'iter previsto all'Art. 75. - Vincolo delle emissioni sonore, Comma 3.

## **Capo 4 - Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture**

### Sezione I - Aspetti generali

#### *Art. 80. - Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore*

##### Comma 1

In questo Capo viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L. 447/1995 e del D.M. 29/11/2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore", il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto.

##### Comma 2

Ai fini del comma precedente, i servizi pubblici di trasporto e le relative infrastrutture vengono distinti in:

- a. servizi e infrastrutture di competenza comunale;
- b. servizi e infrastrutture di competenza non comunale.

### Sezione II - Servizi e infrastrutture di competenza comunale

#### *Art. 81. - Campo di applicazione*

##### Comma 1

In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L. 447/1995 e del D.M. 29/11/2000, il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto gestite dal Comune.

##### Comma 2

Il Comune, nei modi e nei tempi previsti dal D.M. 29/11/2000, provvede alla predisposizione del Piano di Risanamento (Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore) delle infrastrutture di trasporto in gestione.

##### Comma 3

Il Comune provvede inoltre, per le infrastrutture di competenza, all'individuazione degli assi stradali principali, nonché alla predisposizione delle mappe acustiche e dei piani di azione secondo le definizioni, i modi e i tempi indicati dal D. Lgs. n. 194/2005

“Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale” e successivi decreti attuativi.

*Art. 82. - Oneri connessi al risanamento*

Comma 1

Il Comune, al fine di predisporre il Piano di Risanamento delle infrastrutture di propria competenza, stanZIA la quota prevista dal comma 5 dell'articolo 10 della L. 447/1995 e s.m.i.

*Sezione III - Servizi e infrastrutture di competenza non comunale*

*Art. 83. - Campo di applicazione*

Comma 1

In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L. 447/1995 e del D.M. 29/11/2000, il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto gestite da società o enti diversi dal Comune.

*Art. 84. - Recepimento, verifica e approvazione dei Piani*

Comma 1

Il Comune recepisce, verifica e approva, per la parte di propria competenza territoriale, i Piani di Risanamento di cui all'Art. 83. - Campo di applicazione.



## TITOLO V - CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

### Capo 1 - Controlli

#### *Art. 85. - Funzioni e competenze*

##### Comma 1

Ai sensi dell'articolo 6 lettere d), f) e g) e dell'articolo 14 comma 2 della L. 447/1995 il Comune, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a. della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- b. delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;
- c. delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- d. della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6 della L. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- e. della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della L. 447/1995;
- f. della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della L. 447/1995.

##### Comma 2

Per imprese sia di beni che di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della Provincia di cui al comma 2 si intendono le imprese soggette a un qualsiasi provvedimento provinciale in campo ambientale ed energetico.

##### Comma 3

Il Comune, al fine di svolgere le attività di controllo, può avvalersi della Polizia Municipale e dell'A.R.P.A. Lombardia o di altri organi di controllo, stabilendo, eventualmente, specifici protocolli di intesa.

*Art. 86. - Segnalazioni o esposti*

## Comma 1

Le segnalazioni o gli esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico verranno gestite secondo le procedure indicate nel presente Regolamento.

## Comma 2

L'ufficio competente per la gestione delle segnalazioni e degli esposti relativi all'inquinamento acustico è l'Ufficio Tecnico.

## Comma 3

Per le attività di cui all'Art. 85. - Funzioni e competenze, Comma 2 e Comma 3, il Comune provvede ad interessare gli uffici preposti della Provincia affinché venga avviato l'iter per le attività di controllo di competenza.

*Art. 87. - Esclusioni*

## Comma 1

I controlli per il rispetto dei valori di emissione di cui all'Art. 6. - Limiti previsti, comma 3, ad eccezione di quanto previsto Art. 42. - Infrastrutture di trasporto stradale, Comma 4 e all'Art. 85. - Funzioni e competenze, Comma 1 lettera b), non sono oggetto del presente Regolamento.

**Capo 2 - Provvedimenti restrittivi***Art. 88. - Provvedimenti restrittivi*

## Comma 1

Il Comune, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi.

## Comma 2

Qualora sia ritenuto opportuno il Comune può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e del presente Regolamento o dai Piani di Risanamento o da altri provvedimenti comunali.

**Comma 3**

Ai sensi dell'articolo 9 della L. 447/1995, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

**Capo 3 - Sanzioni***Art. 89. - Sanzioni***Comma 1**

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento riguardo le attività svolte da privati cittadini e non connesse ad attività produttive, commerciali o professionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 500 ai sensi dell'articolo 16 della L. 3/2003.

**Comma 2**

L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della L. 447/1995, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L. 447/1995, dell'articolo 16 della L.R. 13/2001.

**Comma 3**

Il mancato rispetto dei limiti di emissione o di immissione assoluta o differenziale di cui all'Art. 6. - Limiti previsti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L. 447/1995, dell'articolo 16 della L.R. 13/2001.

**Comma 4**

Il mancato rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della L. 447/1995 e delle disposizioni dettate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L. 447/1995, dell'articolo 16 della L.R. 13/2001.

**Comma 5**

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L. 447/1995, dell'articolo 16 della L.R.13/2001.

Comma 6

E' fatto salvo quanto previsto agli articoli 650 e 659 del Codice Penale.

*Art. 90. - Esclusioni*

Comma 1

Le sanzioni di cui all'Art. 89. - Sanzioni non si applicano nei seguenti casi:

- a. superamento del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti di cui all'Art. 7. - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti;
- b. superamento dei limiti del D.P.C.M. 5/12/1997 per gli impianti tecnologici, nei casi di cui all'Art. 11. - Disposizioni per sorgenti ad uso comune, Comma 4;
- c. durante il periodo di risanamento stabilito nei Piani di Risanamento Acustico delle imprese di cui al Capo 2 del Titolo IV.

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

### *Art. 91. - Entrata in vigore*

#### Comma 1

Il presente Regolamento entrerà in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo Pretorio.

### *Art. 92. - Abrogazioni e validità*

#### Comma 1

Fatto salvo il Regolamento di Polizia Urbana, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme contenute in regolamenti, atti e provvedimenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili.

#### Comma 2

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

#### Comma 3

L'Appendice e gli Allegati non costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

### *Art. 93. - Modifica e revisione*

#### Comma 1

Quanto disposto dal presente Regolamento può essere modificato o revisionato dal Consiglio Comunale.

## APPENDICE - VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA

### *Punto 1 - Aspetti generali*

1.1 Per quanto non espressamente indicato in Appendice, vale comunque quanto riportato nella L. 447/1995 e nei relativi decreti attuativi.

### *Punto 2 - Definizioni*

2.1 Tempo a lungo termine (TL), di cui al punto 2 dell'allegato A del D.M. del 16/03/98: rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di un lungo periodo.

2.2 Tempo di riferimento (TR), di cui al punto 3 dell'allegato A del D.M. del 16/03/98: rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00 e quello notturno compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00.

2.3 Tempo di osservazione (TO), di cui al punto 4 dell'allegato A del D.M. del 16/03/98: è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

2.4 Tempo di misura (TM), di cui al punto 5 dell'allegato A del D.M. del 16/03/98: all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

### *Punto 3 - Classi acustiche*

3.1 Le classi acustiche, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, vengono così definite:

- a. CLASSE I - Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.
- b. CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

- c. CLASSE III - Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
- d. CLASSE IV - Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
- e. CLASSE V - Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.
- f. CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

#### *Punto 4 - Valori limite di emissione*

4.1 I valori limite di emissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico emesso nell'ambiente esterno da un'unica sorgente fissa, o da un'unica attività in cui insistano più sorgenti sonore fisse. Tale parametro infatti viene considerato esclusivamente in relazione al Piano di Zonizzazione Acustica. I livelli di emissione delle singole attività nel loro insieme determinano il livello assoluto di immissione.

4.2 Il livello di emissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dalla sola sorgente sonora in esame. Tale livello, riferito a TR, si confronta con il valore limite di emissione.

4.3 La misura del livello di emissione deve essere effettuata all'esterno degli ambienti abitativi e in prossimità della sorgente stessa e in spazi fruibili da persone o comunità.

4.4 Il livello di emissione sonora deve essere riferito ai periodi diurno e/o notturno. Il rilievo può essere effettuato esclusivamente nei periodi in cui è attiva la sorgente, ovvero nei periodi in cui sono presenti le relative emissioni rumorose. Al fine di riferire il livello di emissione al periodo diurno e/o notturno è quindi possibile effettuare il rilievo nei seguenti modi:

- a. qualora la sorgente perduri per l'intero tempo di riferimento: per integrazione continua o con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M. 16/03/1998;
- b. qualora la sorgente perduri per tempi inferiori al tempo di riferimento: con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M. 16/03/1998 considerando, a differenza di quanto specificato nel decreto, esclusivamente tempi di osservazione in cui è attiva la sorgente ("spalmatura").

4.5 I valori limite di emissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	45	35
II	Prevalentemente residenziale	50	40
III	Tipo misto	55	45
IV	Intensa attività umana	60	50
V	Prevalentemente industriale	65	55
VI	Esclusivamente industriale	65	65

4.6 Il valore limite di emissione con cui si confronta il livello di emissione della sorgente sonora in esame è esclusivamente quello della classe acustica in cui è ubicata la sorgente stessa, anche se misurato in classi acustiche diverse o non adiacenti.

4.7 Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza:

- a. infrastrutture stradali, ferroviarie;
- b. altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L. 447/1995, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, etc).

#### *Punto 5 - Valori limite assoluti di immissione*

5.1 I valori limite assoluti di immissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti.



5.2 Il livello assoluto di immissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dall'insieme di tutte le sorgenti sonore presenti. Tale livello si confronta con il valore limite assoluto di immissione.

5.3 La misura del livello assoluto di immissione deve essere effettuata all'esterno degli ambienti abitativi e in prossimità dei ricettori e non deve essere influenzata da eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale.

5.4 Il livello assoluto di immissione sonora deve essere riferito ai periodi diurno e/o notturno. Il rilievo può essere effettuato o per integrazione continua o con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M. 16/03/1998.

5.5 I valori limite assoluti di immissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	50	40
II	Prevalentemente residenziale	55	45
III	Tipo misto	60	50
IV	Intensa attività umana	65	55
V	Prevalentemente industriale	70	60
VI	Esclusivamente industriale	70	70

5.6 Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza:

- a. infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali;
- b. altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L. 447/1995, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, etc).

5.7 I valori assoluti di immissione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L. 447/1995, ovvero, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei livelli assoluti di immissione.

### Punto 6 - Valori limite differenziali di immissione

6.1 I valori limite differenziali di immissione sono relativi al livello di inquinamento acustico immesso all'interno di un ambiente abitativo e prodotto da una o più sorgenti sonore collocate in un luogo diverso dall'ambiente abitativo considerato.

6.2 Il valore differenziale di immissione, utilizzato per valutare i limiti differenziali di immissione, viene calcolato tramite la differenza tra il livello di rumore ambientale, ossia il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e in un determinato tempo, ed il livello di rumore residuo, definito come il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

6.3 La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi.

6.4 Il rilievo deve durare per un tempo sufficiente a caratterizzare il fenomeno acustico in esame e non deve essere influenzato in ogni caso da eventi anomali estranei.

6.5 I valori limite differenziali di immissione e i relativi casi di applicabilità sono riportati nella tabella seguente:

Periodo di riferimento	Condizioni di misura	Valore minimo di rumore ambientale*	Valore limite
Periodo diurno (6 - 22)	Finestre aperte	50 dB(A)	5 dB(A)
	Finestre chiuse	35 dB(A)	
Periodo notturno (22 - 6)	Finestre aperte	40 dB(A)	3 dB(A)
	Finestre chiuse	25 dB(A)	

\* Al di sotto di tali valori ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile

Il criterio differenziale è applicabile anche qualora sia riscontrabile solo una delle condizioni di cui sopra.

6.6 I limiti differenziali di immissione non sono applicabili nei seguenti casi:

- a. attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- b. aree classificate come "esclusivamente industriali" (classe VI della zonizzazione acustica);

- c. impianti a ciclo produttivo nei casi previsti dal D.M. 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo";
- d. infrastrutture stradali, ferroviarie;
- e. servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- f. autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

6.7 Nel casi di cui all'articolo 8, è possibile considerare come unica sorgente disturbante l'insieme delle sorgenti causa di disturbo. Il livello di rumore ambientale coincide quindi con il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dall'insieme delle specifiche sorgenti disturbanti mentre il livello del rumore residuo coincide con il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude l'insieme delle sorgenti disturbanti.

#### *Punto 7 - Valori di attenzione*

7.1 I valori di attenzione sono definiti come quei valori di immissione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

7.2 I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- a. se riferiti ad un'ora, i valori assoluti di immissione, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b. se relativi ai tempi di riferimento coincidono con i valori assoluti di immissione.

7.3 Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il tempo TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

7.4 Il superamento dei valori di attenzione determina l'obbligatorietà di adozione di un piano di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 7 della L. 447/1995 e del Titolo II della L.R. 13/2001; nelle aree esclusivamente industriali i piani di risanamento devono essere adottati soltanto nel caso di superamento dei valori di cui al punto 7.2 lettera b).

7.5 I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L. 447/1995, ovverosia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei valori di attenzione.

7.6 Le tecniche di misura dei valori di attenzione coincidono con quelle indicate per i valori limite assoluti di immissione.

#### *Punto 8 - Valori di qualità*

8.1 I valori di qualità sono definiti come quei valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/1995.

8.2 I valori di qualità sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	47	37
II	Prevalentemente residenziale	52	42
III	Tipo misto	57	47
IV	Intensa attività umana	62	52
V	Prevalentemente industriale	67	57
VI	Esclusivamente industriale	70	70

8.3 I valori di qualità non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L. 447/1995, ovverosia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei valori di qualità.

8.4 Le tecniche di misura dei valori di qualità coincidono con quelle indicate per i valori limite assoluti di immissione.

*Punto 9 - Rilievi strumentali e Fattori correttivi*

9.1 Tutti i rilievi strumentali devono essere eseguiti conformemente a quanto specificato nel D.M. 16/03/1998.

9.2 Il decreto succitato specifica nell'Allegato A alcuni fattori correttivi da applicare per tenere conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza.

9.3 L'applicazione dei fattori correttivi è prevista per il rumore relativo alle varie tipologie di limite di cui all'Art. 6. - Limiti previsti, ai valori limite previsti dal D.P.C.M. 5/12/1997 e ad altri casi specifici. L'applicazione dei fattori correttivi è esclusa unicamente per le infrastrutture dei trasporti, così come specificato al punto 15 dell'Allegato A del D.M. 16/03/1998.

9.4 I parametri e i valori dei fattori correttivi sono:

- a. componenti impulsive KI;
- b. componenti tonali KT;
- c. componenti tonali di bassa frequenza KB.

Ognuna di esse determina un incremento del rumore di 3 dB.

9.5 Le caratteristiche e le metodologie di misura relative ai parametri di cui al punto 9.4 sono riportati nell'Allegato B del D.M. 16/03/1998.

9.6 Tempo parziale: nel caso il rumore oggetto di valutazione persista per un tempo non superiore ad un'ora il livello di rumore ambientale deve essere ridotto di un fattore pari a 3 dB; qualora tale persistenza non sia superiore a 15 minuti la diminuzione è incrementata a 5 dB. Tale correzione è applicabile esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno.

*Punto 10 - Requisiti acustici degli impianti tecnologici*

10.1 Ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997, i valori limite per gli impianti tecnologici sono i seguenti:

Servizi a funzionamento discontinuo	35 dB(A) $L_{Amax}$ con costante di tempo slow
Servizi a funzionamento continuo	35 dB(A) $L_{Aeq}$

*Punto 11 - Requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici*

11.1 Ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997, i valori limite delle sorgenti sonore interne sono i seguenti:

Categorie di edificio	$L_{ASmax}$	$L_{Aeq}$
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili	35	25
Edifici adibiti a residenza o assimilabili; Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili	35	35
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili	35	25
Edifici adibiti ad uffici e assimilabili; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili	35	35

*Punto 12 - Requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti*

12.1 Ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997, i valori limite per i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti sono i seguenti:

Categorie di edificio	$R'_w$ (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L'_{n,w}$
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili	55	45	58
Edifici adibiti a residenza o assimilabili; Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili	50	40	63
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili	50	48	58
Edifici adibiti ad uffici e assimilabili; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili	50	42	55

(\*) Valori di  $R'_w$  riferiti a elementi di separazioni tra due distinte unità immobiliari

Per la definizione dei parametri  $R'_w$ ,  $D_{2m,nT,w}$  e  $L'_{n,w}$  e delle relative tecniche di misura si rimanda al decreto succitato.

*Punto 13 - Valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale*

13.1 Ai sensi del D.P.R. 142/2004, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale esistenti sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
A - autostrada	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca  (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb  (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da  (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 del 1995			
F - locale	-	30				

\* per le scuole vale il solo limite diurno

13.2 Ai sensi del D.P.R.142/04, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di nuova realizzazione sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo D.M.05/11/01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
A - autostrada	-	250	50	40	65	55
B - extraurbana principale	-	250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55



Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo D.M.05/11/01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]
D - urbana di scorrimento	-	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 del 1995			
F - locale	-	30				

\* per le scuole vale il solo limite diurno

13.3 Qualora i valori limite di cui ai punti 13.1 e 13.2, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

13.4 I valori di cui al punto 13.3 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

#### *Punto 14 - Valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario*

14.1 Ai sensi del D.P.R. 459/1998, i valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario sono i seguenti:

Tipo di infrastruttura	Velocità di progetto	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]

Tipo di infrastruttura	Velocità di progetto	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]
Esistente	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
Di nuova realizzazione	Non superiore a 200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Superiore a 200 km/h	250	50	40	65	55

\*per le scuole vale il solo limite diurno

14.2 Qualora i valori limite di cui al punto 14.1, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a. 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b. 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- c. 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

14.3 I valori di cui al punto 14.2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

## Allegato 1 - Cantieri edili, stradali o assimilabili: Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea

(cantieri edili, stradali o assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

carta legale o marca da bollo
-------------------------------------

AL SINDACO  
DEL COMUNE DI

-----

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
 in qualità di:    legale rapp.te    titolare    altro (specif.) \_\_\_\_\_  
 della ditta \_\_\_\_\_  
 sede legale \_\_\_\_\_  
 (via, n.civico, telefono, fax)

### CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_

da effettuarsi in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## Allegato 2 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili: Comunicazione di attività rumorosa temporanea

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)  
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO  
DEL COMUNE DI

-----

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di:  legale rapp.te  titolare  altro (specif.) \_\_\_\_\_  
della  manifestazione  ditta \_\_\_\_\_  
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)  
sede legale \_\_\_\_\_  
(via, n.civico, telefono, fax)

### C O M U N I C A

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
e negli orari \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

**Allegato 3 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili:  
Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività  
rumorosa temporanea**

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)  
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

carta legale o marca da bollo
-------------------------------------

AL SINDACO  
DEL COMUNE DI

-----

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di:  legale rapp.te  titolare  altro (specif.)  
\_\_\_\_\_ della  manifestazione  ditta \_\_\_\_\_  
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)  
sede legale \_\_\_\_\_  
(via, n.civico, telefono, fax)

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ da effettuarsi in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
e negli orari \_\_\_\_\_  
in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## **Allegato 4 - Concerti e manifestazioni**

Cat.	Descrizione della manifestazione	Afflusso previsto (o capienza)	Durata	Numero massimo di giorni per sito	Livello massimo in facciata	Limite orario	Limite differenziale
1	<b>Concerti importanti all'aperto</b> (ad esempio nelle piazze del centro storico, negli stadi). L'importanza è data dall'afflusso previsto.	> 1000	1 giorno	5 gg (non consecutivi)	70 dB(A)	Dalle 15 alle 24	Non si applica
2	<b>Concerti importanti al chiuso</b> (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad esempio palazzetto dello sport). L'importanza è data dall'afflusso previsto.	> 1000	1 giorno	10 gg (non consecutivi)	70 dB(A)	Dalle 15 alle 24	Non si applica
3	<b>Concerti all'aperto o al chiuso</b> (ad esempio nei chioschi estivi)	< 1000	1 giorno	16 gg	65 dB(A)	Dalle 15 alle 23.30	Estensione del differenziale diurno di 5 dB(A) fino alle 23.30.
4	<b>Concerti all'aperto quali ad esempio piano bar e intrattenimenti musicali</b> esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	Sicuramente < 1000	≤ 16 gg	16 gg	65 dB(A)	23.30	Estensione del differenziale diurno di 5 dB(A) fino alle 23.30.
5	<b>Concerti all'aperto quali ad esempio piano bar e intrattenimenti musicali</b> esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	Sicuramente < 1000	> 16 gg	> 16 gg	Non derogabile	//	Non derogabile
7	<b>Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata</b> con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano-bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc. Se con concerti importanti valutare insieme a cat. 1	> 1000	> 10 gg	Illimitato	65 dB(A)	9-13 15-24	Estensione del differenziale diurno di 5 dB(A) fino alle 24.00.
8	<b>Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata e coinvolgenti un numero limitato di persone</b> con balere, diversi punto di spettacolo quali cabaret, piano-bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc. Se con concerti importanti valutare insieme a cat. 1	< 1000	≤ 10 gg	10 gg	65 dB(A)	9-13 15-24	Non si applica